

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Costituzione dell'Associazione

E' costituita un'Associazione ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile denominata A.I.C.UN. – Associazione Italiana Comunicatori d'Università. L'Associazione, che ha sede in Milano, non ha fini di lucro. L'Associazione istituisce sedi o rappresentanti locali. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione ha come scopo preminente la tutela dei principi etici e della qualificazione professionale dei Comunicatori d'Università a livello nazionale ed internazionale. Essa promuove istituzionalmente la formazione e l'aggiornamento professionale dei Soci nel settore della comunicazione in vista di una costante rispondenza delle loro prestazioni alle esigenze delle istituzioni d'insegnamento superiore. L'Associazione promuove attività di ricerca e d'insegnamento volte all'evoluzione teorica ed operativa dell'attività di comunicazione in esame.

(dei Soci)

Art. 3 - Qualifica di Comunicatore d'Università Professionista

Ai fini e nell'ambito dell'Associazione assume la qualifica di Comunicatore d'Università Professionista chi esercita professionalmente in modo esclusivo o prevalente, in proprio, o alle dipendenze di terzi, un'attività intellettuale inerente o connessa:

- allo studio, pianificazione, realizzazione di campagne e azioni di comunicazione a favore di istituzioni operanti nell'ambito dell'insegnamento superiore;
- alla formazione ed all'aggiornamento professionale nel settore della comunicazione suddetta;
- all'orientamento pre e post universitario;
- ai rapporti con i media e/o alle relazioni internazionali.

Art. 4 - Iscrizione e requisiti

L'iscrizione all'Associazione Italiana Comunicatori d'Università è soggetta ad esami di ammissione disciplinati da un apposito Regolamento Esami e Verifica della Certificazione Professionale ed è certificata in tre elenchi professionali.

4.1 - Comunicatori d'Università Professionisti

E' Comunicatore d'Università professionista chi, avendo conseguito un titolo specifico di livello universitario o riconosciuto idoneo dall'Associazione, opera esclusivamente o prevalentemente da almeno tre anni nel settore della Comunicazione delle istituzioni d'insegnamento superiore. La sua professionalità, oltre che accertata attraverso i suddetti esami, sarà periodicamente verificata secondo le modalità di cui al regolamento citato.

4.2 - Comunicatori d'Università Aderenti

E' Comunicatore d'Università Aderente chi, avendo conseguito un titolo specifico di livello universitario o riconosciuto idoneo dall'Associazione, non abbia ancora maturato tre anni di attività

continuativa nell'ambito della comunicazione delle istituzioni dell'insegnamento superiore. Decorso tale periodo e superato l'esame d'ammissione secondo le modalità del Regolamento Esami e Verifica della Certificazione Professionale, accede all'elenco dei Professionisti.

E' altresì iscritto nell'elenco dei Comunicatori d'Università aderenti chi, avendo conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o anche un titolo universitario non riconosciuto dall'Associazione, abbia sostenuto un esame di qualificazione secondo le modalità stabilite nel suddetto Regolamento. L'accesso all'elenco dei professionisti potrà avvenire anche in questo caso al completamento del triennio ed al superamento del previsto esame d'ammissione. Per gli iscritti a questi due elenchi professionali, che per cinque anni consecutivi non esercitino l'attività professionale nei modi e nei termini di cui all'art. 3, la Commissione Esami e Verifica per la Certificazione Professionale provvede all'elenco di competenza secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento.

4.3 - Soci a vita

Tutti i Soci che avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed avendo cessato l'attività professionale, facciano parte dell'Associazione da almeno quindici anni ininterrottamente, al termine dell'anno sociale corrispondente, possono chiedere di mantenere la propria appartenenza all'Associazione. Su delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea, ove ricorrano i suddetti requisiti, essi verranno nominati "Soci a vita". I Soci a vita non saranno più tenuti al versamento delle quote associative, ma perderanno il diritto al voto e non potranno accedere alle cariche dell'Associazione. Essi potranno essere chiamati dal Consiglio Direttivo a fa parte di Commissioni di Lavoro e Comitati Consultivi.

Art.5 - Specifici obblighi dei Soci

L'appartenenza all'Associazione impegna indistintamente tutti i Soci a:

- a) osservare il Codice di autodisciplina pubblicitaria, uniformandosi ad esso nell'esercizio della propria attività, accettandone la normativa sostanziale, la normativa di rito e le decisioni del Giurì in caso di vertenze;
- b) osservare lo Statuto;
- c) sottoporsi al giudizio arbitrale del Collegio dei Probiviri per la definizione di vertenze sorte per ragioni professionali con altri Soci;
- d) pagare nei tempi previsti delle quote associative annualmente stabilite.

Art. 6 - Norme di comportamento

Il Socio, nell'esercizio della propria attività e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, evitare qualsiasi comportamento contrario al decoro professionale, uniformandosi oltre che alle disposizioni di legge regolanti la sua attività, al Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. Il Socio, cui vengono addebitati fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale e della vita associativa, viene sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Collegio dei Probiviri. Il procedimento è iniziato d'ufficio o su impulso di parte. Il Presidente del Collegio dei Probiviri nomina il relatore e fissa la data della seduta per la discussione del ricorso, informandone le parti interessate almeno quindici giorni prima.

La parte contro la quale è stato inoltrato il ricorso può presentare deduzioni scritte sino a cinque giorni prima della seduta. Nel giorno fissato il Collegio, sentito il relatore, le parti ed i loro eventuali difensori, salva la contumacia in caso di ingiustificata assenza del Socio sottoposto a procedimento, adotta le proprie decisioni. Le decisioni da assumere in caso di ritenuta colpevolezza del Socio sottoposto a procedimento a seconda della gravità dei fatti consistono in:

- ammonimento orale o scritto,



- censura,
- sospensione fino al massimo di due anni,
- radiazione dall'Associazione.

Art. 7 – Cessazione dell'appartenenza all'Associazione

Cessano di far parte dell'Associazione i Soci che ne recedano volontariamente o nei confronti dei quali sia pronunciato un provvedimento di espulsione. Coloro che intendano recedere volontariamente devono comunicare –per iscritto a mezzo raccomandata A/R indirizzata direttamente al Presidente dell'Associazione – tale loro decisione entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in cui risultano ancora Soci. Colui che si sia dimesso può chiedere ed ottenere di essere riammesso all'Associazione a condizione che la sua domanda venga accompagnata dalla dichiarazione di due Soci Professionisti (in regola con le quote associative) che attestino l'attività nell'ambito della comunicazione riferita ad istituzioni operanti nell'insegnamento superiore e l'aggiornamento professionale del richiedente.

La radiazione, oltre che nei modi e nei termini di cui all'art. 6, deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- condanna definitiva per i delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'industria, il commercio, il patrimonio ed ogni altro reato non colposo per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e di condanna definitiva alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici o della perdita dei diritti civili ovvero per tutte le altre condanne definitive che per la loro natura vengano ritenute pregiudizievoli per l'immagine dell'Associazione;
- recidiva nella violazione grave delle norme di lealtà pubblicitaria accertata con decisione del giurì del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria;
- mancata risposta agli atti della Commissione per gli Esami e la Verifica della Certificazione Professionale;
- morosità del Socio nel pagamento della quota associativa non sanata entro il 30 giugno dell'anno a cui la quota si riferisce.

Colui che sia stato radiato per morosità può chiedere ed ottenere di essere riammesso all'Associazione a condizione che versi la quota non pagata che ha costituito la causa di radiazione, contestualmente alla quota relativa all'anno della riammissione e che la sua domanda venga accompagnata dalla dichiarazione di due soci professionisti (in regola con le quote associative) che attestino l'attività nell'ambito della comunicazione riferita ad istituzioni operanti nell'insegnamento superiore e l'aggiornamento professionale del richiedente.

(della struttura associativa)

Art. 8 – Quote e patrimoni

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi volontari, dai lasciti, dalle donazioni, da altri contributi e dai residui attivi di gestione accantonati. Le quote associative vengono stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci. Il pagamento della quota associativa è riferito all'anno solare di versamento. Se l'iscrizione del Socio avviene nell'ultimo trimestre dell'anno il pagamento della quota vale per l'anno successivo. L'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, ove particolari esigenze lo richiedano, potrà deliberare contribuzioni integrative da parte dei soci. L'associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

(degli organi associativi)

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

- d) il Collegio dei Proviviri
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) i Responsabili delle sedi locali o i Rappresentanti locali

Art. 10 – Accesso alle cariche associative

Possono accedere alle cariche associative i Soci iscritti da almeno tre anni (secondo le norme del Regolamento elettorale) e nei confronti dei quali non sia intervenuta una delle sanzioni previste dall'art. 5 del presente statuto

Art. 11 – L'Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione. Ne fanno parte tutti i Soci che hanno provveduto al versamento della quota annuale e per i quali non siano stati emessi provvedimenti di sospensione. L'Assemblea ordinaria dei soci si tiene almeno una volta all'anno entro il 31 maggio su convocazione del Presidente. L'assemblea:

- indice ogni tre anni le elezioni per il consiglio direttivo
- delibera sui conti annuali preventivi e consuntivi di gestione presentati da tale consiglio e sulla destinazione dei residui attivi di gestione
- ratifica i regolamenti dell'Associazione proposti dallo stesso Consiglio
- decide su tutte le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria dei soci viene convocata su delibera del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi l'opportunità o quando venga richiesta per iscritto da almeno un quinto dei Soci.

Art. 12 – Il Presidente onorario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza con poteri consultivi.

Art. 13 – Partecipazione alle Assemblee

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o regolarmente rappresentati almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. I Soci impossibilitati ad intervenire potranno farsi rappresentare da altri Soci delegati per iscritto, che non potranno tuttavia ricevere più di tre deleghe. La partecipazione, la rappresentanza e lo svolgimento delle assemblee sono regolati da apposito Regolamento.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri, eletti tra gli iscritti ai Comunicatori d'Università Professionisti ed eventualmente tra i soci aderenti, e dal Presidente Onorario. Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, che unitamente al Presidente onorario formano il Comitato di Presidenza. Al Comitato di Presidenza è demandata l'esecuzione delle delibere del Consiglio. Ciascun Consigliere, non facente parte del Comitato di Presidenza, assumerà responsabilità operative per le diverse aree di attività di cui l'Associazione si occupa. I sette membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed entra in carica il 1 gennaio dell'anno successivo a quello delle elezioni. Si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o del Vice-

Presidente o su richiesta di almeno quattro consiglieri . E' validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri e le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti. Decade dalla carica di membro del Consiglio direttivo il componente che sia stato assente a più di tre riunioni nel corso dell'anno. Nel caso di cessazione della carica di uno o più consiglieri per qualsiasi motivo il Consiglio direttivo viene integrato con la cooptazione dei soci che immediatamente seguono in graduatoria nelle ultime elezioni. La sostituzione dei membri del consiglio direttivo non potrà superare, nel caso del triennio, la metà meno uno del numero dei consiglieri eletti.

Art. 15 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e ne attua gli scopi prefissi all'Art. 2 del presente Statuto. Nomina le Commissioni Istituzionali, di cui all'Art. 18. Nomina gli Organismi di gestione dell'Associazione e i responsabili delle sedi locali o i Rappresentanti Locali. Elabora i Regolamenti che ritiene opportuni per l'organizzazione della vita associativa e li sottopone all'approvazione della successiva assemblea.

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza, esegue o fa eseguire le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. È sostituito, in caso di impedimento e in ogni altro caso di Sua assenza, dal Vice-Presidente. Egli può al più essere eletto per due mandati consecutivi.

Art. 17 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere con delega del Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli Istituti di Credito. Il Tesoriere provvede inoltre alla predisposizione dei conti preventivi e consuntivi di gestione, agli incassi, ai pagamenti ed a quant'altro necessario per il buon andamento amministrativo dell'Associazione nel rispetto del Regolamento Amministrativo predisposto dal Consiglio Direttivo e dello Statuto.

Art. 18 – Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario, nonché dal Presidente onorario. Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. L'operato del Comitato di Presidenza è ratificato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Le Commissioni Istituzionali

Le Commissioni Istituzionali sono:

- a) la Commissione per gli esami e la Verifica della Certificazione Professionale;
- b) la Commissione per l'Aggiornamento e la Specializzazione Professionale.

Art. 20 – Commissione per gli esami e la verifica della certificazione professionale

La Commissione per gli esami e la verifica della certificazione professionale nominata dal Consiglio Direttivo è composta da tre membri scelti tra gli iscritti all'elenco dei Comunicatori d'Università Professionisti. Essa

nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente. La Commissione opera sulla base del Regolamento di Esami e Verifica per la Certificazione Professionale. La Commissione provvederà a tenere periodiche Sessioni di Esami ogni volta che si verificano le condizioni previste dal Regolamento e a completare, nell'arco dei tre anni della propria nomina, la verifica dei requisiti alla Certificazione Professionale degli iscritti come previsto dal Regolamento specifico. Gli iscritti sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate per la verifica professionale. La mancata risposta agli atti della Commissione costituisce violazione degli obblighi verso l'Associazione ed è molto di cancellazione dell'elenco dei Soci.

Art. 21 – Commissione per l'Aggiornamento e la Specializzazione Professionale

La Commissione per l'Aggiornamento e la Specializzazione Professionale, pure nominata dal Consiglio Direttivo, definisce per gli iscritti all'AICUN un programma permanente di aggiornamento e specializzazione. La Commissione è composta da tre membri scelti fra gli iscritti all'Elenco dei Comunicatori d'Università Professionisti e nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente. La Commissione opera sulla base del Regolamento Aggiornamento e Specializzazione Professionale. Ogni tre anni gli iscritti all'elenco dei Comunicatori d'Università Professionisti hanno l'obbligo di partecipare al programma di specializzazione professionale; mentre per gli iscritti all'elenco dei Comunicatori d'Università aderenti l'obbligo riguarda la partecipazione al programma di aggiornamento tecnico. Il mancato adempimento non giustificato di tale obbligo da parte degli iscritti costituisce violazione dello Statuto associativo e comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Collegio dei Proviviri.

Art. 22 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è formato da tre membri eletti dai Soci, secondo le norme del Regolamento Elettorale. I Proviviri sono eletti tra gli iscritti all'elenco dei Comunicatori d'Università Professionisti ed eventualmente tra i soci aderenti, durano in carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo. Essi eleggono il proprio presidente. Il Collegio dei Proviviri esprime il giudizio richiesto dal Consiglio Direttivo o su richiesta di Soci o terzi secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 20 del presente Statuto.

Art. 23 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dai Soci secondo le norme del Regolamento elettorale. I Revisori sono eletti tra gli iscritti all'elenco dei Comunicatori d'Università Professionisti ed eventualmente tra i soci aderenti, durano in carica per il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo.

Essi eleggono un proprio Presidente e deliberano a maggioranza, motivando le loro decisioni.

I Revisori dei Conti hanno facoltà di assistere alla prima riunione del Consiglio Direttivo e vengono altresì convocati dal Presidente o da chi ne fa le veci, per assistere a tutte le riunioni nelle quali si discutono i rendiconti e le situazioni finanziarie dell'Associazione.

Art. 24 – I Rappresentanti locali

I Responsabili delle sedi locali o i Rappresentanti locali sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica 3 anni ed hanno come scopo preminente il perseguimento a livello locale (regionale o pluriregionale) delle finalità etiche e di qualificazione professionale dell'Associazione.

(delle norme transitorie)



Art. 25 – Entrata in vigore dello Statuto

Il presente statuto, modificato dall'Assemblea Straordinaria del 1 settembre 2010, entra in vigore in tale data.

Stresa, 1 settembre 2010

AICUN

C.F. 97135270151 tel. 348 2202790 e-mail: info@aicun.it - www.aicun.it